



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Emanato con Decreto Rettorale n. 23, prot. n. 2464/A3 del 16 marzo 2012 e s.m. e i. (D.R. n. 52, prot. n. 4810/A3 del 30 maggio 2012).

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI

INDICE

Art. 1 – Dipartimento

Art. 2 – Consiglio di Dipartimento

Art. 3 – Competenze del Consiglio di Dipartimento

Art. 4 – Direttore

Art. 5 – Giunta di Dipartimento

Art. 6 – Riunioni del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento

Art. 7 – Consigli didattici di corso di studio

Art. 8 – Commissioni didattiche paritetiche

Art. 9 – Commissioni e delegati

Art. 10 – Sezioni

Art. 11 – Verbali

Art. 12 – Commissione elettorale

Art. 13 – Pubblicità degli atti

Art. 14 – Modifiche al Regolamento

Articolo 1 – (Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei settori scientifico disciplinari di propria competenza, nonché organizza, programma e coordina le attività didattiche dei percorsi di studio attivati al proprio interno.
2. Il Dipartimento esercita le competenze ad esso attribuite dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo, nonché da ulteriori regolamenti dell'Università.
3. Sono organi necessari del Dipartimento:
 - a) il Consiglio di Dipartimento;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta di Dipartimento;
 - d) il Consiglio didattico per ogni corso di studio attivato;
 - e) le Commissioni paritetiche docenti-studenti.

Articolo 2 – (Consiglio di Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto:
 - a) dal Direttore, che lo presiede;
 - b) dal Vice Direttore;
 - c) da tutti i professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento;
 - d) dal Segretario amministrativo;
 - e) da un rappresentante dei docenti a contratto per ogni corso di studio attivato, eletto dal rispettivo Consiglio Didattico di Corso di Studio e nominato dal Direttore, secondo le modalità e i criteri stabiliti all'art. 7 comma 3;
 - f) da un rappresentante degli studenti per ogni corso di studio attivato, eletto secondo modalità e criteri stabiliti con il regolamento di cui all'art. 42, comma 3 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 3 – (Competenze del Consiglio di Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a) propone al Senato accademico le chiamate dei professori di ruolo;
 - b) nomina i professori a contratto e conferisce gli incarichi di collaborazione all'attività didattica in relazione agli insegnamenti afferenti ai corsi di studio di competenza, nel rispetto di appositi regolamenti approvati dal Consiglio dell'Università sentito il Senato accademico;
 - c) delibera sulle domande di afferenza;
 - d) esamina ed approva i piani di studio, formulati dalla Giunta di Dipartimento su proposta dei Consigli didattici dei corsi di studio;
 - e) attribuisce, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e della normativa vigente, i compiti didattici dei professori e dei ricercatori, comprese le attività di tutorato e di orientamento;
 - f) propone al Senato Accademico l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio;
 - g) approva i Regolamenti didattici dei corsi di studio ad esso afferenti;
 - h) approva, su proposta della Giunta di Dipartimento, le richieste di attivazione di insegnamenti previsti dai Regolamenti didattici dei corsi di studio e propone modifiche al Regolamento didattico di Ateneo;
 - i) propone al Senato accademico le modalità ed i limiti di ammissione degli studenti ai singoli corsi;
 - j) propone al Senato accademico il piano di sviluppo triennale della ricerca e dell'attività didattica;
 - k) avanza richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al Senato accademico e al Consiglio dell'Università, motivate sulla base dell'attività didattica e di ricerca svolta e programmata;
 - l) approva l'attivazione degli assegni di ricerca e dei dottorati di ricerca, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti con apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Università;
 - m) predispose annualmente la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;

- n) determina i criteri per la ripartizione dei fondi destinati alla ricerca da trasmettere al Senato Accademico;
- o) approva i progetti di ricerca ed assegna i fondi disponibili sulla base dei criteri sopra citati;
- p) promuove la formazione all'attività di ricerca,
- q) definisce la denominazione del Dipartimento e le sue eventuali modifiche;
- r) determina le questioni professionali attinenti i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori;
- s) esercita ogni altra competenza attribuita dal Consiglio dell'Università e dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 4 – (Direttore)

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia di ruolo, preferibilmente in regime di tempo pieno. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore è esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato attivo spetta a tutti i professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori di ruolo del Dipartimento.
2. I professori disponibili ad essere eletti presentano, preferibilmente 15 giorni prima della data delle elezioni, un programma di attività per il Dipartimento nel triennio successivo.
3. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto. L'elezione è valida se partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto. Occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella prima votazione, la maggioranza assoluta dei votanti, in seconda votazione. Qualora la maggioranza nella seconda votazione non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due votati che, nell'ultima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti. Le sedute per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal professore ordinario con la maggiore anzianità nel ruolo.
4. Il Direttore resta in carica tre anni e può essere rinnovato per un ulteriore mandato.
5. Il Direttore nomina un Vice Direttore, scelto tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia afferenti al Dipartimento, preferibilmente in regime di tempo pieno. La durata del mandato del Vice Direttore coincide con la durata del mandato del Direttore. Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza e/o impedimento.
6. Il Direttore:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e la Giunta di Dipartimento;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento;
 - c) risponde della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento;
 - d) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Senato Accademico;
 - e) adotta, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento; tali provvedimenti sono sottoposti a ratifica nella prima riunione successiva;
 - f) può delegare al Vice Direttore, con proprio decreto, specifiche competenze e attribuzioni;
 - g) trasmette al Nucleo di valutazione, al Senato Accademico e al Consiglio dell'Università la relazione annuale sui risultati dell'attività di ricerca predisposta dal Consiglio di Dipartimento;
 - h) nomina, con proprio decreto, i Coordinatori dei Consigli didattici dei corsi di studio eletti secondo le modalità indicate all'articolo 7;
 - i) nomina, con proprio decreto, i componenti della Commissione Didattica paritetica;
 - j) nomina, con proprio decreto, i rappresentanti dei docenti a contratto, eletti secondo le modalità indicate all'art. 7 comma 3;
 - k) esercita tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 5 – (Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta di Dipartimento è composta:
 - a) dal Direttore, che la presiede;

- b) dal Vice Direttore;
 - c) dai Coordinatori dei Consigli didattici dei corsi di studio;
 - d) dal Segretario amministrativo.
2. La Giunta:
- a) formula, su proposta dei Consigli didattici dei corsi di studio, i piani di studio per il conseguimento dei relativi titoli;
 - b) propone l'attivazione degli insegnamenti previsti dai regolamenti didattici dei corsi di studio;
 - c) formula, su proposta dei Consigli didattici dei corsi di studio, i regolamenti inerenti la gestione della didattica;
 - d) esercita le competenze e le attribuzioni delegate dal Consiglio di Dipartimento tra quelle individuate all'art. 3, comma 1, lettere b); d); h); i); m);
 - e) esercita altresì le competenze e le attribuzioni delegate dal Consiglio del Dipartimento all'art. 3, comma 1
 - d1) lettera j), con riferimento al Piano di sviluppo dell'attività didattica;
 - d2) lettera l), limitatamente agli assegni di ricerca finanziati da enti terzi (Ministeri, Unione Europea, enti locali, imprese, ecc.).

Articolo 6 – (Riunioni del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento e la Giunta di Dipartimento sono convocati dal Direttore.
2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato, di norma, una volta ogni due mesi. Esso viene, inoltre, convocato ogni qual volta il Direttore ne ravvisi la necessità, ovvero su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso, la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Le riunioni del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento si svolgono presso le sedi dell'Università.
4. La lettera di convocazione delle riunioni, trasmessa tramite posta elettronica, deve riportare espressamente l'indicazione dei diversi punti all'ordine del giorno.
5. La documentazione per la trasmissione dei punti all'ordine del giorno è trasmessa tramite posta elettronica prima della data di svolgimento della riunione, fatti salvi i casi di convocazione in via d'urgenza.
6. La convocazione deve essere inviata con un preavviso di almeno sette giorni, salvo i casi di convocazione di urgenza, nei quali il termine è fissato direttamente dal Direttore, comunque entro le ventiquattro ore precedenti.
7. Copia della convocazione è affissa all'Albo del Dipartimento.
8. Le riunioni proseguono senza soluzione di continuità fino all'esaurimento dell'ordine del giorno. Qualora ciò risulti impossibile, a maggioranza dei presenti, viene concordata la data di aggiornamento della seduta.
9. Le materie da trattare vengono, di norma, discusse e deliberate secondo l'ordine indicato nella lettera di convocazione, salva diversa determinazione assunta con il consenso della maggioranza dei presenti, di cui viene dato atto nel verbale.
10. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti arrotondati all'unità superiore.
11. Le votazioni si svolgono per alzata di mano; nel caso riguardino singole persone si procede con voto segreto.
12. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Le questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
13. Alle riunioni del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento possono intervenire altri soggetti, su invito del Direttore e previa approvazione del Consiglio stesso.

Articolo 7 – (Consigli didattici di corso di studio)

1. Il Consiglio didattico di corso di studio, istituito per ogni corso di studio attivato, è composto da tutti i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento e titolari di insegnamenti nell'ambito del corso stesso per l'anno accademico in corso.
2. Alle riunioni del Consiglio didattico di corso di studio può prendere parte il rappresentante dei docenti a contratto.
3. Alle riunioni di Consiglio didattico di corso di studio possono prendere parte rappresentanti dei supervisori di tirocinio.
4. Il Consiglio didattico di corso di studio è presieduto da un Coordinatore eletto tra i professori di prima o seconda fascia da tutti i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Consiglio didattico stesso.
5. Il rappresentante dei docenti a contratto viene eletto dai componenti del Consiglio didattico del corso di studio tra i docenti titolari di insegnamento per l'anno accademico in corso che si rendono disponibili. È nominato con Decreto del Direttore e resta in carica per l'anno accademico di riferimento; può essere rinnovato per due mandati.
6. Il Consiglio didattico di corso di studio esercita esclusivamente funzioni istruttorie in materia didattica.
7. Le riunioni del Consiglio didattico di corso di studio sono convocate dal Coordinatore del corso di studio, che provvede altresì alla trasmissione degli esiti delle attività al Consiglio di Dipartimento e alla Giunta di Dipartimento per le rispettive competenze.

Articolo 8 – (Commissioni didattiche paritetiche)

1. È istituita una Commissione didattica consultiva paritetica docenti–studenti, formata da un docente o ricercatore anche a tempo determinato per ciascun corso di studio attivato e dai rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio attivati, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse, a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.

Articolo 9 – (Commissioni e delegati)

1. Il Consiglio di Dipartimento può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni alle quali affidare compiti istruttori o a cui delegare l'esercizio di specifiche competenze, nei limiti di cui all'art 5, comma 2, lettere c) e d).
2. Il Consiglio di Dipartimento, con apposita deliberazione, può delegare professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, con il loro consenso, ad esercitare specifiche competenze in materia di approvazione dei piani di studio individuali, organizzazione delle attività didattiche e altre questioni puntualmente definite.

Articolo 10 – (Sezioni)

1. Il Consiglio di Dipartimento, per esigenze di coordinamento della propria attività scientifica, per promuovere sinergie e convenzioni per la ricerca, può articolarsi in sezioni, senza che questo costituisca un aggravio di personale e di spesa.
2. Le sezioni sono istituite sulla base di linee generali di ricerca con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento, e su proposta di almeno tre fra professori di prima o seconda fascia o ricercatori, anche a tempo determinato, in ruolo; in essa possono confluire altre figure afferenti al Dipartimento e aderenti al programma di ricerca.
3. La sezione è coordinata da un Referente liberamente scelto tra i membri della sezione stessa. L'afferenza può avvenire ad una sola sezione ed è scelta individualmente, con dichiarazione scritta di adesione e con approvazione da parte del Referente, sentiti i membri della sezione. Analogamente la rinuncia di afferenza deve essere comunicata con dichiarazione scritta al Referente della sezione.

4. Le Sezioni rimangono attive con l'adesione di almeno tre fra professori di prima o seconda fascia o ricercatori, anche a tempo determinato, in ruolo.
5. I Referenti di ciascuna sezione possono riunirsi in una commissione di ricerca, presieduta dal Direttore di Dipartimento o dal Vice Direttore, a cui il Consiglio di Dipartimento può delegare funzioni istruttorie inerenti la ricerca.
6. Le Sezioni possono proporre al Consiglio di Dipartimento l'attivazione di progetti di ricerca, di laboratori, di convenzioni o di rapporti scientifici con altri Enti, di assegni, borse o dottorati di ricerca, per la cui realizzazione il Consiglio di Dipartimento stesso attribuisce competenze e individua i ruoli e responsabilità all'interno della sezione proponente.

Articolo 11 – (Verbali)

1. All'inizio di ogni riunione, il Direttore designa un segretario verbalizzante, fra i componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta di Dipartimento appartenenti alle fasce ammesse alla votazione per i punti in discussione.
2. Ogni componente può richiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale. In tal caso è tenuto a fornire il testo scritto del proprio intervento al segretario verbalizzante entro tre giorni dalla conclusione delle riunioni.
3. Il verbale è di norma approvato nella seduta immediatamente successiva. All'atto di approvazione delle singole deliberazioni, compiutamente verbalizzate, può essere contestualmente richiesta anche da un solo componente del Consiglio di Dipartimento o della Giunta di Dipartimento l'approvazione seduta stante della verbalizzazione medesima.
4. In ogni caso può essere dichiarata l'immediata esecutività della deliberazione.

Articolo 12 – (Commissione elettorale)

1. La Commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali per la designazione del Direttore e dei membri elettivi del Consiglio di Dipartimento.
2. La Commissione, per le operazioni di voto che portano alle elezioni del Direttore, è presieduta dal professore ordinario con la maggiore anzianità nel ruolo; negli altri casi dal Direttore o dal suo sostituto nel caso d'impedimento. Ne fanno parte, oltre al Presidente, un professore di seconda fascia e un ricercatore individuati dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 13 – (Pubblicità degli atti)

1. Tutti gli atti delle riunioni del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento sono pubblici secondo le norme vigenti.
2. La richiesta di estratti deve essere presentata presso gli Uffici amministrativi competenti.

Articolo 14 – (Modifiche al Regolamento)

1. Il regolamento è adottato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti, trasmesso per l'approvazione al Consiglio dell'Università ed emanato con Decreto Rettorale.
2. Modifiche o integrazioni al regolamento sono approvate ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto vigente.